SERVIZI ASSICURATIVI

GARANZIE ASSICURATIVE RIFERITE ALLE TESSERE RILASCIATE DAL 01/01/2020

RIFERIMENTI
MARSH spa Sinistri Federcaccia
Casella postale 10227
CPD MILANO ISOLA
20158 MILANO
Il numero dell Call center è 02 48538894
info.fidc@marsh.com

Per informazioni riguardanti lo stato dei sinistri è il numero di call center è attivo nei seguenti giorni:
martedì dalla ore 9,15 alle ore 12,00
mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
giovedì dalle ore 9,15 alle ore 12,00

SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE

Somme assicurate Persone							
Tessera	**Infortuni (UNIPOLSAI)**			**Rct (UNIPOLSAI)**		**Tutela legale (DAS)**	
tipo	**Garanzia**	**Capitale**	**Franchigia**	**Massimale**	**Franchigia**	**Massimale**	**Franchigia**
Base Isole	Morte	€ 51.645,69	nessuna	per sinistro € 520.000,00 per persona € 400.000,00 per cose/animali € 130.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 51.645,69	nessuna				
	Diaria ricovero	€ 18 per max 90 gg	5 gg				
	Diaria gessatura	€ 8 per max 60 gg	5 gg				
Normale	Morte	€ 65.000,00	nessuna	per sinistro € 1.500.000,00 per persona € 1.500.000,00 per cose/animali € 1.500.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 65.000,00	5% oltre € 52.000,00				
	Diaria ricovero	€ 21 per max 90 gg	5 gg				
	Diaria gessatura	€ 21 per max 60 gg	5 gg				
Silver G.G.V.V. Silver	Morte	€ 100.000,00	Nessuna	per sinistro € 4.000.000,00 per persona € 4.000.000,00 per cose/animali € 4.000.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 120.000,00	5% oltre € 52.000,00				
	Diaria ricovero	€ 30 fino a 60° gg	5 gg				
		€ 40 da 61° a 90° gg	5 gg				
		€ 55 da 91° a 120° gg	5 gg				
	Diaria gessatura	€ 30 per max 90 gg	5 gg				
Gold G.G.V.V. Gold	Morte	€ 200.000,00	Nessuna	per sinistro € 6.000.000,00 per persona € 6.000.000,00 per cose/animali € 6.000.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 220.000,00	5% oltre € 52.000,00				
	Diaria ricovero	€ 50 fino a 60° gg	5 gg				
		€ 70 da 61° a 90° gg	5 gg				
		€ 105 da 91° a 120° gg	5 gg				
	Diaria gessatura	€ 50 per max 90 gg	5 gg				
Amatoriale (esclusa l'attività venatoria)	Morte	€ 41.300,00	Nessuna	per sinistro € 26.000,00 per persona € 15.500,00 per cose/animali € 5.200,00	€ 1.033,00 solo danni a cose/animali	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 52.000,00	assoluta del 10%				
Amica* (esclusa l'attività venatoria)	Morte	€ 100.000,00	Nessuna	per sinistro € 3.000.000,00 per persona € 1.500.000,00 per cose/animali € 750.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 120.000,00	5% oltre € 52.000,00				
	Diaria ricovero	€ 30 fino a 60° gg	5 gg				
		€ 40 da 61° a 90° gg	5 gg				
		€ 55 da 91° a 120° gg	5 gg				
	Diaria gessatura	€ 30 per max 90 gg	5 gg				
Tartufai	Morte	€ 100.000,00	Nessuna	per sinistro € 3.000.000,00 per persona € 1.500.000,00 per cose/animali € 750.000,00	nessuna	€ 15.000,00 per sinistro	Nessuna
	IP	€ 120.000,00	5% oltre € 52.000,00				
	Diaria ricovero	€ 30 fino a 60° gg	5 gg				
		€ 40 da 61° a 90° gg	5 gg				
		€ 55 da 91° a 120° gg	5 gg				
	Diaria gessatura	€ 30 per max 90 gg	5 gg				

** le condizioni riportate nella presente tabella sono operative per le Tessere Amica emesse a partire dal 15/02/2020*

Somme Assicurate Cane (UNIPOLSAI)							
Tipo cane	**Non iscritto ROI o RSR (ex LOI o LIR) né registrati ENCI**		**Iscritto ROI o RSR (ex LOI o LIR) o, in alternativa, non iscritto ROI o RSR (ex LOI o LIR) ma che abbia ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente**		**Iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e in possesso di qualifiche ENCI**		**Falco, poiana, gufo reale, aquila reale da caccia**
Tessera	**Somme per singolo tesserato**		**Somme per singolo tesserato**		**Somme per singolo tesserato**		**Somme per singolo tesserato**
	Morte	**Rimborso spese veterinarie**	**Morte**	**Rimborso spese veterinarie**	**Morte**	**Rimborso spese veterinarie**	**Morte**
Silver G.G.V.V. Silver	€ 260,00	-	€ 600,00	-	€ 1.300,00	-	
Gold G.G.V.V. Gold	€ 400,00	€ 100,00	€ 900,00	€ 100,00	€ 2.000,00	€ 100,00	€ 1.000,00
Amica Plus*	€ 1.300,00 *(attività di agility)*	€ 200,00	€ 1.300,00 *(attività di agility)*	€ 200,00	€ 1.300,00 *(attività di agility)*	€ 200,00	
Tartufai	€ 1.300,00 *(cane da tartufi)*	€ 200,00	€ 1.300,00 *(cane da tartufi)*	€ 200,00	€ 1.300,00 *(cane da tartufi)*	€ 200,00	
Il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento. Le somme assicurate si devono intendere ridotte del 50% per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni							

** le condizioni riportate nella presente tabella sono operative per le Tessere Amica Plus emesse a partire dal 15/02/2020*

Somme assicurate capanno e richiami vivi (UNIPOLSAI)						
Opzione	**Incendio del capanno**		**Furto di richiami vivi**		**Morte di richiami vivi**	
Tipo opzione	**Somma assicurata**	**Franchigia**	**Somma assicurata**	**Franchigia**	**Somma assicurata**	**Franchigia**
Capanno e richiami vivi	€ 2.000,00	€ 52,00	€ 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo	10% dell'indennizzo	€ 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo	nessuna

GARANZIE PERSONE

NORME GENERALI

Limiti di età: la garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall'art.12 della legge n.157 dell'11/02/1992. Per l'esercizio del tiro a volo la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti. Per i possessori di Tessera Amica e di Tessera Amatoriale l'età minima si intende ridotta a 14 anni compiuti.

Validità territoriale: l'assicurazione vale per il mondo intero.

Richiamo alle leggi: l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito di porto di fucile uso caccia in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti. A parziale deroga di quanto appena esposto la copertura assicurativa infortuni e rct sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai seguenti punti delle attività e dei rischi assicurati:
- partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile;
- addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
- esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e, comunque, con ami, nel rispetto di Leggi e regolamenti vigenti in materia;
- attività di raccolta tartufi anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile (valida per tutte le tessere esclusa la Tessera Amica);
- prestazione d'opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dalla Federazione Italiana della Caccia oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della FIDC;
- attività di protezione civile organizzata dalla FIDC secondo le disposizioni delle competenti autorità;
- operazioni di pulizia e manutenzioni delle armi ad arma scarica;
- costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia;
- attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;

resta ferma, comunque, l'esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall'uso di armi da fuoco.

La polizza opera anche per i cercatori di funghi (valida per tutte le tessere esclusa la Tessera Tartufai) che non siano titolari di porto d'armi uso caccia o uso sportivo.

L'operatività della polizza è garantita anche in caso di possesso di licenza di porto d'armi per uso sportivo.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di versamento del premio e scade alle ore 24 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).

Interpretazione del contratto: in caso di dubbi sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Denuncia sinistri: la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura della Sezione Provinciale Federcaccia al seguente indirizzo: Marsh - Sinistri Federcaccia – Casella Postale 10227 – CPD Milano Isola - 20158 Milano - entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Sezione Infortuni

Oggetto dell'assicurazione: la Compagnia garantisce il pagamento delle somme pattuite per gli infortuni subiti durante l'esercizio delle attività previste in polizza.

Sono considerati infortuni anche:

a) i colpi di sole, di calore e di freddo

b) l'assideramento o il congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza

c) i morsi di animali in genere comprese le conseguenze del veleno dei serpenti

d) l'annegamento

e) gli infortuni sofferti per colpa grave, anche nell'uso delle armi durante l'esercizio dell'attività venatoria purché non siano effetto di violazione di norme di Legge o regolamenti inerenti la caccia e/o l'uso di armi da fuoco

f) gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa nell'esercizio delle attività coperte da assicurazione

g) gli infortuni avvenuti in conseguenza dell'uso e della guida di imbarcazioni a remi o a motore di potenza non superiore a 3 cavalli fiscali per la raccolta preda durante l'attività venatoria.

Attività assicurate:

- caccia praticata conformemente alle Leggi

- caccia e cattura autorizzata di selvatici, compresa l'attività di recupero capi abbattuti

- partecipazione ad esercitazioni e gare, prove di lavoro, nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria.

- partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile

- addestramento cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo

- esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia

- caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle autorità competenti

- attività di raccolta tartufi, anche indipendentemente dal possesso di licenza di caccia e/o porto di fucile (valida per tutte le tessere esclusa la Tessera Amica)

- prestazione d'opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dalla FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della FIDC

- attività di protezione civile organizzata dalla FIDC secondo le disposizioni delle competenti autorità

- operazioni di pulizia e manutenzioni delle armi ad arma scarica

- costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia

- attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento

- prove balistiche taratura fucili e carabine

- piani di controllo della fauna selvatica previsti da Enti e/o Autorità pubbliche

- attività di raccolta funghi, anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile (valida per tutte le tessere esclusa la Tessera Tartufai).

Caso invalidità permanente: L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'evento causa dell'invalidità stessa si verifica ed è denunciato entro la scadenza della polizza. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato. Qualora l'invalidità permanente accertata risulti essere di grado superiore al 70% verrà erogata l'indennità al 100%.

Cumulo delle indennità: l'indennità per ricovero e/o ingessatura è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con l'indennità per ricovero. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi ed aventi diritto la differenza fra l'indennità pagata ad ogni titolo e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore o non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Guardie Giurate Venatorie Volontarie: per gli assicurati muniti di decreto della Provincia di nomina a Guardia Giurata Venatoria Volontaria, anche non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, gli infortuni subiti durante l'espletamento delle funzioni di vigilanza per l'intera annualità assicurativa, compresi gli infortuni occorsi durante gli spostamenti da e per i luoghi ove l'assicurato espleta l'attività di Guardia Giurata, nonché gli infortuni derivanti da alluvioni ed inondazioni, influenze termiche ed atmosferiche. Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e Zoofile e alle Guardie Ittiche, in possesso di Tessera GG.VV., sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente. Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva. Le garanzie assicurative operano anche relativamente all'uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente. Resta ferma ogni altra esclusione.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Amica: per gli assicurati muniti di Tessera Amica - anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre i rischi previsti nel paragrafo "Attività assicurate", fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni, per gli infortuni occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria e per gli infortuni subiti durante la raccolta di tartufi.

Condizione Particolare per i possessori di Tessera Tartufai: per gli assicurati muniti di Tessera Tartufai - anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione opera per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'attività di raccolta tartufi.

Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amatoriale: per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale - anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre, i rischi previsti nel paragrafo "Attività assicurate", fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni, per gli infortuni occorsi durante l'esercizio dell'attività venatoria e per gli infortuni subiti durante la raccolta di tartufi.

Sezione RCT

Oggetto dell'assicurazione: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi dai cani da caccia di proprietà degli associati utilizzati dai soci e/o da terzi nel corso dell'intera annualità assicurativa, sia durante l'esercizio delle attività indicate nella sezione Rischi assicurati che in qualsiasi altra occasione e luogo.

Per i titolari di tessera base Isole è estesa la RCT del cane esclusivamente riferita alle attività venatorie previste dalla Legge 157 del 1992 e Leggi Regionali di disciplina.

La garanzia copre il caposquadra/capobattuta per danni cagionati a terzi, qualora venga ravvisata la sua responsabilità organizzativa, derivante, anche da eventuali obblighi previsti da normative/regolamenti durante l'attività delle battute di caccia al cinghiale..

Rischi assicurati: l'assicurazione opera durante lo svolgimento delle seguenti attività sportive, per tutto l'anno, salvo che leggi e decreti od ordinamenti dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano periodi determinati per svolgere l'attività, nel qual caso la presente assicurazione opera solo per i danni provocati nei periodi autorizzati:

- caccia praticata conformemente alle Leggi

- caccia e cattura autorizzata di selvatici, compresa l'attività di recupero capi abbattuti

- partecipazione ad esercitazioni e gare, prove di lavoro, nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria

- partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile

- addestramento cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo

- esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia

- caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle autorità competenti

- attività di raccolta tartufi, anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto d'armi (valida per tutte le tessere esclusa la Tessera Amica)

- prestazione d'opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dalla FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l'adesione formale della FIDC

- attività di protezione civile organizzata dalla FIDC secondo le disposizioni delle competenti autorità

- operazioni di pulizia e manutenzioni delle armi ad arma scarica

- costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia

- attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento

- prove balistiche taratura fucili e carabine

- piani di controllo della fauna selvatica previsti da Enti e/o Autorità pubbliche

- attività di raccolta funghi anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile (valida per tutte le tessere esclusa la Tessera Tartufai).

Estensioni e limitazioni: sono considerati terzi nei confronti dell'assicurato responsabile del danno oltre ai tesserati della contraente il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o qualsiasi altro parente od affine dell'assicurato stesso. Fermi i diritti di rivalsa dell'assicuratore stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 1916 del codice civile.

Guardie Giurate Venatorie Volontarie: per gli assicurati muniti di Decreto di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, rilasciato dalle istituzioni preposte dalla legge, anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, anche i rischi della circolazione, nella zona ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante i viaggi da o per tale zona, purché l'arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e zoofile, in possesso di Tessera GG.VV., sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente. Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell'attività di

vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva. Le garanzie assicurative operano anche relativamente all'uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente. Resta ferma ogni altra esclusione.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Amica: per gli assicurati muniti di Tessera Amica - anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre i rischi previsti nel paragrafo "Rischi assicurati", fatta eccezione per tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni, per tutti i danni verificatisi durante l'attività venatoria e per tutti i danni verificatisi durante la raccolta di tartufi.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Tartufai: per gli assicurati muniti di Tessera Tartufai - anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre i danni verificatisi durante lo svolgimento dell'attività di raccolta tartufi, così come indicata alla lettera i) paragrafo "Rischi assicurati".

Condizione particolare per i possessori di Tessera Amatoriale: Per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale - anche non forniti di licenza di caccia – l'assicurazione copre i rischi previsti nel paragrafo "Rischi assicurati", fatta eccezione per tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni, per tutti i danni verificatisi durante l'attività venatoria e per tutti i danni verificatisi durante la raccolta di tartufi.

GARANZIA CANE

Validità territoriale: l'assicurazione vale per il mondo intero

Richiamo alle leggi: l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito di porto di fucile uso caccia in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti. A parziale deroga di quanto appena esposto la copertura assicurativa infortuni ed rct sarà operante, con le limitazioni sopra richiamate, anche nel caso la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera.

Interpretazione del contratto: in caso di dubbi sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso più favorevole all'Assicurato

Oggetto dell'assicurazione: l'Assicurazione è operante, nell'esercizio dell'attività venatoria, per la morte del cane di proprietà dell'assicurato, da chiunque condotto, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Silver/GG.VV. Silver e Tessera Gold/GG.VV. Gold e per ferimento del cane da caccia di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Gold/GG.VV. Gold. L'assicurazione è operante a seguito del verificarsi di:a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o attacco da lupo; b) morsi di vipere e punture di insetti; c) avvelenamento; d) investimento da veicolo; e) annegamento; f) scatti di lacci o tagliole; g) ferite da taglio; h) cadute in burroni o crepacci.

Il punto d) opera a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o che questi non sia stato identificato.

L'assicurazione è anche operante, per la morte del cane di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell'assicurato in occasione di: a) allenamento ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l'allenamento e addestramento sono consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo; b) partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile; c) attività di raccolta funghi; d) attività di raccolta tartufi.

Sono equiparati ai cani iscritti all'ENCI e in possesso di qualifica, i cani iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto dalla FCI.

Il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento.

L’assicurazione è altresì operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da recupero e da traccia di proprietà dell’Assicurato nello svolgimento di tale attività.

Si precisa anche che l’assicurazione è operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da tana di proprietà dell’Assicurato nello svolgimento della loro specifica attività.

Le indennità alle quali si fa riferimento si intendono ridotte del 50% per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Tartufai: l’assicurazione è operante, nell’esercizio dell’attività di ricerca e raccolta tartufi, per la morte e per il ferimento del cane di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, a seguito del verificarsi degli eventi sopra indicati (dalla lettera a) alla lettera h)).

L’assicurazione è anche operante, per la morte del cane di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell’assicurato in occasione di allenamento ed addestramento (finalizzati alla raccolta di tartufi) di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l’allenamento e addestramento sono consentiti

Condizione particolare per i possessori di Tessera Amica Plus: l’assicurazione è operante, durante la partecipazione a manifestazioni e gare di agility, prove di lavoro ed esposizioni cinofile e relativi allenamenti, per la morte e per il ferimento del cane di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, secondo quanto previsto nella sezione Obblighi in caso di sinistro, a seguito del verificarsi di: a) morsi di vipere e punture di insetti; b) avvelenamento; c) investimento da veicolo; d) annegamento; e) ferite da taglio; f) Cadute durante la partecipazione a manifestazioni, esposizioni, gare di agility e cinofilia sportiva e dei relativi allenamenti.

Il punto c) opera a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o che questi non sia stato identificato.

OPZIONE PIU' CANI

Per i possessori di Tessera Silver con cane/GG.VV. Silver è possibile assicurare un ulteriore cane alle stesse condizioni e indennità assicurate previste nella sezione “Indennità Assicurate”.

Per i possessori di Tessera Gold con cane/GG.VV. Gold è possibile assicurare ulteriori due cani alle stesse condizioni e indennità assicurate previste nella sezione “Indennità Assicurate”.

Le indennità alle quali si fa riferimento si intendono ridotte del 50% per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni.

I cani assicurati con tale opzione (sia per la Tessera Silver con cane/GG.VV. Silver che Gold/GG.VV. Gold) devono essere di proprietà dell’assicurato e devono essere preventivamente identificati tramite microchip al momento dell’attivazione dell’opzione scelta.

ASSICURAZIONE FALCO, POIANA, GUFO REALE, AQUILA REALE DA CACCIA

È operante l'assicurazione per la morte del falco, della poiana, del gufo reale e dell'aquila reale di proprietà dell’assicurato iscritto presso il contraente con Tessera Gold/GG.VV. Gold durante l'attività venatoria, l'addestramento, i raduni, le mostre e le manifestazioni.
Le fattispecie assicurate sono:

a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o lupo

b) attacchi da lupo

c) morsi di vipere e punture di insetti

d) avvelenamento

e) investimento da veicolo

f) annegamento

g) scatti di lacci e tagliole

h) ferite da taglio

i) cadute in burroni o crepacci

l) folgorazione su cavi e/o tralicci elettrici;

m) urti contro oggetti sospesi (cavi elettrici, fili, recinzioni, etc.);

n) impatto contro oggetti (alberi, vetrate, auto, macchine agricole, etc.);

o) morsicature da cani (da caccia e non);

p) aggressione di animali selvatici/predatori alati.

OPZIONE CAPANNO E RICHIAMI VIVI

Fermo che per Capanno si intende un fabbricato comunque costruito adibito ad appostamento fisso, l'opzione Capannisti prevede l'attivazione delle seguenti garanzie:
Incendio del capanno indennizza i danni materiali e diretti causati al capanno e al suo contenuto, di cui l'assicurato è titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a tentato furto, incendio, scoppio e atti vandalici.
Furto dei richiami vivi rimborsa l'assicurato per il furto di richiami vivi legittimamente detenuti nell'abitazione dell'assicurato o nei locali adibiti a capanno e nelle relative strutture facenti parte dell'appostamento di cui l'assicurato è titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte.
Morte di richiami vivi rimborsa l'assicurato per la morte degli uccelli da richiamo, la cui legittima detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci, roditori ed altri animali predatori.

Tutela Legale

Oggetto dell'assicurazione: La Compagnia assicura nei limiti del massimale indicato in polizza gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi delle Persone assicurate

Per tali si intendono i soci iscritti alla Federcaccia alla data del sinistro o del fatto costituente reato nell'ambito dell'esercizio della caccia e/o dell'attività sportiva attinente all'uso di arma da fuoco.

Le spese rientranti nella garanzia assicurativa sono:

- spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni sua fase e grado del procedimento;

- spese per l'intervento di legale;

- spese di un Perito nominato dall'Autorità Giudiziaria (CTU);

- spese di un consulente tecnico di parte, previo consenso della Compagnia;

- spese di giustizia;

- spese liquidate alla Controparte in caso di soccombenza;

- spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Compagnia;

- spese per l'accertamento sulla dinamica, soggetti e modalità del sinistro;

- spese per indagini e/o investigazioni per la ricerca di prove a difesa;

- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

- spese per l'escussione dei testimoni limitatamente alle sole spese di viaggio

Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata a favore degli associati durante l'esercizio dell'attività venatoria o di altre attività attinenti all'uso di armi da fuoco, anche in relazione a fatti accaduti durante i trasferimenti dalla dimora o residenza della persona assicurata al luogo di caccia e viceversa.

Le garanzie valgono per i seguenti casi:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di cacciatore e/o attinenti all'attività sportiva relativa all'arma da fuoco, purché venga pronunciata nei confronti dell'assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la Compagnia rimborserà le spese quando la sentenza sia passata in giudicato.

2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e per le contravvenzioni di cui all'art. 30, della legge 157 del 11 febbraio 1992, purché venga pronunciata nei confronti dell'assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la Compagnia rimborserà le spese quando la sentenza sia passata in giudicato.

Resta fermo l'obbligo dell'Assicurato di procedere alla denuncia del sinistro nei termini contrattualmente previsti.

3. procedimenti instaurati per la violazione degli articoli 727 (abbandono di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del Codice Penale. La garanzia vale purché venga pronunciata nei confronti dell'assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

4. le spese legali per il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di sospensione della licenza del porto di fucile per uso di caccia, disposto ai sensi dell'articolo n. 32 legge 11/02/1992 n. 157 la garanzia rimane subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'assicurato.. Allorché la violazione riguardi le ipotesi di cui alle lettere a), c), d), f) dell'art. 30 della legge 157/92, la garanzia rimane subordinata alla pronuncia in sede penale di sentenza irrevocabile di proscioglimento.
La garanzia non risulta operante a seguito di ritiro/sospensione del porto d'armi per reiterato uso di richiami non autorizzati (articolo 32 comma 1 lettera a) relativamente ai fatti previsti all'Articolo 30 comma 1 lett. h).

5. difesa in sede penale per fatti derivanti dall'uso e dalla detenzione di armi da caccia, nonché delle munizioni , quali ad esempio l'omessa custodia di armi, ai sensi dell'art. 20 e 20 bis, comma 2, della legge 110/75, nonché gli articoli del codice penale riguardanti la detenzione di armi e l'introduzione di armi nel parco, ai sensi dell'art. 30/1 e 13/3 lett. f) della legge 394/91 in tema di aree protette, purché venga pronunciata nei confronti dell'assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

6. azione legale di dissequestro del fucile da caccia, nonché delle munizioni a seguito di imputazione della legge 110/75, con esclusione di tutte le altre ipotesi. L'operatività della garanzia è subordinata all'accoglimento del ricorso presentato dall'assicurato.

7. azione in sede civile per richiesta di risarcimento dei danni subiti per fatto illecito di terzi, anche se associati alla FIDC. Nella garanzia rientra l'azione per il recupero dei danni subiti dalle persone assicurate, sia fisici che quelli alla loro attrezzatura da caccia e quelli agli animali necessari allo svolgimento dell'attività venatoria.

8. nei casi in cui il procedimento penale o contravvenzionale si concluda con sentenza di condanna ma con un cambio di imputazione rispetto al reato inizialmente contestato, le garanzie sono operanti con un sottomassimale di € 600,00 per sinistro e con il limite di € 10.000,00 per anno assicurativo.

9. estensione della copertura assicurativa in ambito penale per il reato ex art. 589 del Codice Penale (Omicidio Colposo) in ambito venatorio, anche nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda con una sentenza di condanna con un massimale garantito pari ad € 5.000,00 per sinistro.

Estensioni di garanzia: a) in relazione ai procedimenti penali previsti ai precedenti punti 1,2,3 e 5 in caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, se l'archiviazione è disposta per manifesta infondatezza della notizia del reato ex art 408 c.p.p., la Compagnia provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato. Nei casi di decreti di archiviazione emessi per una causa di estinzione del reato la garanzia non è operante, fatta eccezione per i casi di depenalizzazione del reato per i quali, se viene prevista una sanzione amministrativa, valgono le condizioni previste al precedente punto 4; b) nel caso in cui l'assicurato sia sottoposto a procedimento penale per più imputazioni, in caso di assoluzione parziale, la garanzia sarà applicata in maniera proporzionale; c) in relazione ai ricorsi in sede amministrativa previsti al precedente punto 4 la garanzia opera anche in caso di accoglimento del ricorso presentato per ottenere una riduzione della sanzione e non l'abrogazione totale della stessa; d) in relazione all'azione civile per la richiesta di risarcimento danni subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi la garanzia è sempre operante, indipendentemente dall'esito della vertenza.

Massimale. Le garanzie previste dalla polizza operano sino a un massimale di euro 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo.

Esclusioni: in relazione ai rischi assicurati l'assicurazione non è prestata per i procedimenti aventi ad oggetto:

- ffatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;

- vertenze di diritto civile nascenti da presunte inadempienze contrattuali dell'assicurato e/o di controparte;

- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato salvo quanto disposto in merito dall'articolo n. 2 "Persone e rischi assicurati";

- vertenze relative a beni immobili;

- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o della navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.

L'assicurazione non è prestata inoltre per:

- il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;

- il pagamento di oneri di natura fiscale, spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Estensione Territoriale: la garanzia si riferisce a controversie relative a fatti avvenuti in Europa ed il cui procedimento in caso di giudizio, si svolga innanzi all'Autorità Giudiziaria di uno Stato Europeo.

Le garanzie assicurative valgono con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.